

---

# Monthly Roundup

---

Luglio 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di luglio 2026.

---

### Transazione fiscale saldata, il Fisco può ancora chiedere il resto?



**Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, Sezione 3, Sent. 2881/2026, Pres. Dott.ssa Adele Marcellini, Rel. Dott. Santi Giuffrè'**

Nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al CCII, una volta dato pieno adempimento alla transazione fiscale, può accadere che l'imprenditore veda chiedersi dall'Erario il pagamento di quanto stralciato?

#### I fatti in pillole

Una società, dopo una verifica della Guardia di Finanza confluita in un **PVC** del 4 aprile **2023**, riceveva **avvisi di accertamento** per gli anni d'imposta 2019, 2021 e 2022, con cui l'Agenzia recuperava l'IVA indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per complessivi **€ 74 milioni**.

La società, dapprima, **impugnava** gli **avvisi** dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, instaurando il giudizio **RG 1375/2024** e, nelle more dello stesso, depositava nel mese di **novembre 2023** una domanda di **concordato**

**preventivo** in continuità indiretta, con proposta di **transazione fiscale** ex art. 88 CCII.

Nel corso della procedura, l'**Agenzia delle Entrate** prestava **assenso** alla proposta concordataria della società; così, il **Tribunale di Milano** ha **omologato** la proposta di concordato preventivo nel mese di settembre 2024 e la società adempiva integralmente al piano entro il mese di dicembre 2024.

Preso atto dell'omologazione del concordato e dell'adempimento della proposta, la CGT dichiarava estinto il giudizio RG 1375/2024, essendo cessata la materia del contendere.

Tuttavia, nel mese di **novembre 2025**, la società riceveva **intimazioni di pagamento** per gli anni 2019, 2021 e 2022, con le quali l'Agenzia delle Entrate chiedeva il **pagamento dell'importo pieno degli avvisi di accertamento originari**, ignorando la falcidia concordataria e fondando la pretesa sulla circostanza che l'estinzione del giudizio RG 1375/2024 sarebbe stata idonea a consolidare il debito tributario originario.

La società ha, pertanto, impugnato le intimazioni di pagamento ricevute.

#### L'estinzione del giudizio tributario non ripristina il credito originario

Il punto centrale riguarda l'effetto della precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere, con cui la CGT aveva chiuso il giudizio sugli avvisi di accertamento a seguito dell'omologa del concordato. Secondo l'Ufficio, quella pronuncia avrebbe reso definitivi e integralmente esigibili gli avvisi originari.

Tuttavia, la sentenza in commento nega tale impostazione, affermando che **la cessazione della materia del contendere è l'effetto** dell'omologazione della transazione fiscale, che ha sostituito il credito originario con quello concordatario e **non è idonea a costituire fonte di un nuovo titolo esecutivo** per l'importo iniziale.

Diversamente, si assisterebbe ad una contraddizione sia della ratio dell'art. 88 CCII sia del principio di obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori, incluso il Fisco, sancito dall'art. 117 CCII.

#### **L'effetto vincolante del concordato omologato anche per l'Erario**

La sentenza ribadisce che **la falcidia concordataria opera ipso iure nei confronti di tutti i creditori anteriori**, consenzienti e dissenzienti, **incluse le Agenzie fiscali**, a prescindere dal voto espresso e dalla natura privilegiata o chirografaria del credito, salvo le regole speciali della transazione fiscale.

Avendo l'Agenzia stessa approvato la transazione e incassato l'intero importo pattuito prima della scadenza dei termini, la pretesa per l'importo pieno risultava, secondo i giudici, in aperta violazione dei principi di leale collaborazione e affidamento.

Irrilevante, per la Corte, anche l'obiezione dell'Ufficio circa un residuo *earn out* condizionato legato alla vendita di un immobile: trattandosi di prestazione aggiuntiva ed eventuale, esclusa dalla base di calcolo principale, la sua pendenza non impedisce l'estinzione del debito concordatario già versato né legittima un'intimazione per l'intero importo originario.

#### **Lo spunto pratico per curatori, professionisti e debitori**

Per chi assiste il debitore nell'ambito di un percorso di ristrutturazione del debito con proposta di transazione fiscale, la pronuncia offre un argomento difensivo solido contro le prassi di riscossione che, dopo l'omologa, continuano a fare riferimento agli importi ante-falcidia.

\* \* \*

#### **Confisca penale dell'attivo realizzato e compenso del Curatore: a carico dell'Erario anche in caso di procedura incapiente sopravvenuta**



#### **Cass., Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052**

Il curatore di una procedura fallimentare chiedeva al Tribunale di Lecce che il residuo compenso a lui spettante, già liquidato dal tribunale con decreto del 28 aprile 2022 e rimasto insoddisfatto per circa € 110.000, fosse posto a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002. Ciò sul presupposto che, al momento della liquidazione del compenso, la procedura era capiente in funzione dell'attivo realizzato dalla procedura.

A seguito della liquidazione del compenso, le somme giacenti sul conto corrente della procedura venivano definitivamente confiscate nell'ambito di un procedimento penale per reati tributari (**art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000**), e

trasferite al Fondo Unico Giustizia, e in **esecuzione della confisca**, intervenuta il 1° marzo 2023, le disponibilità liquide della procedura divenivano insussistenti.

Il curatore chiedeva la revoca della misura dinanzi al giudice penale e successivamente lo svincolo delle somme per soddisfare il proprio credito professionale, richieste rigettate; sicché il curatore chiedeva al tribunale fallimentare di **attestare l'incapienza** della procedura e di porre il compenso residuo a **carico dell'Erario**.

Il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza, per i seguenti motivi: (i) il decreto di liquidazione del compenso emesso ai sensi dell'art. 39 l. fall. aveva natura decisoria e definitiva, quindi non modificabile; (ii) la sopravvenuta mancanza di attivo impone la rideterminazione del compenso secondo il minimo previsto dal D.M. n. 30/2012; (iii) il credito del curatore doveva subire la stessa sorte dei crediti concorsuali, sacrificati dalla prevalenza delle esigenze pubblicistiche sottese alla confisca penale.

In sintesi: in funzione della sopravvenuta incapienza di attivo, il compenso del curatore istante non avrebbe potuto essere posto a carico dell'Erario.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, il curatore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, l'**erronea applicazione dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002**, posto che la propria domanda era stata rivolta al fine di attestare la sopravvenuta incapienza della procedura, e non la modifica del proprio compenso, la **violazione dei criteri di liquidazione del compenso "ridotto al minimo"**, in considerazione della sopravvenuta incapienza della procedura; l'**incongruenza della decisione**.

La Corte di Cassazione, richiamando due importanti arresti della Corte costituzionale, quali quello della **Corte cost., 174/2006**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva l'anticipazione erariale anche per il compenso del curatore delle procedure incapienti, e della **Corte cost., 121/2024**, che ha esteso analoghe tutele alla liquidazione controllata estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il Giudice Delegato abbia attestato l'incapienza della procedura, accoglie il ricorso.

Secondo la Cassazione, il decreto che liquida il compenso del curatore accerta definitivamente l'"an" e il "quantum" del credito e non può essere rimesso in discussione, anche se, nel caso di specie, il curatore non contestava il contenuto del decreto, ma chiedeva soltanto l'accertamento di un fatto sopravvenuto: l'intervenuta incapienza della procedura causata dalla confisca penale.

Inoltre, il diritto al compenso deriva dall'attività svolta nell'interesse della procedura e non può essere sacrificato allo stesso modo delle ragioni creditorie concorsuali.

Il passaggio più significativo è quello secondo cui le somme confluite nel Fondo Unico Giustizia rappresentavano il risultato dell'attività di liquidazione svolta dal curatore e dagli altri professionisti della procedura, per cui stante l'intervenuta incapienza, il pagamento del compenso doveva essere posto a carico dell'Erario, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 146 d.P.R. n. 115/2002**.

Così, il **curatore**, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell'ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità transitata, per effetto di un

provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, **conserva il diritto**, già maturato, **al pagamento del compenso**, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l'onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n. 115/2002.

Con la pronuncia in commento il Tribunale valorizza la **funzione del curatore** e la necessità di garantire l'effettiva remunerazione dell'attività svolta nell'interesse della procedura, anche quando la procedura diviene incapiente, ove determinata dall'esecuzione della confisca penale dell'attivo, ponendo il pagamento del compenso liquidato al curatore a carico dell'Erario.

\* \* \*

**Composizione negoziata: il giudice può "sbloccare" DURC e DURF, ma non può ordinarli**



**Un'impresa in composizione negoziata, con debiti previdenziali o fiscali pregressi, rischia di restare senza DURC e DURF proprio quando ne ha più bisogno per incassare i crediti verso committenti pubblici. Il giudice della composizione negoziata può intervenire per sbloccare la situazione?**

Sì, ma con un limite preciso: il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026, ammette che nell'ambito dell'**art. 19 CCII** il giudice possa **accertare in via interinale** la sussistenza dei presupposti per il rilascio di DURC e DURF, senza però sostituirsi a INPS e Agenzia delle Entrate con un ordine diretto. Una misura interinale, pensata per non far saltare le trattative.

#### **Quando il DURC "scaduto" blocca la trattativa**

Il caso è quello, tutt'altro che raro, di un'impresa che opera in gran parte con committenti pubblici e che, dopo aver avviato la composizione negoziata della crisi, giunge a scadenza il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, di cui aveva beneficiato fino al 28 aprile 2026, senza ottenerne il rinnovo.

Nella prima fase della CNC la società aveva ottenuto le misure protettive e raggiunto risultati concreti: un accordo di saldo e stralcio perfezionato con un fornitore munito di titolo esecutivo e una bozza di moratoria di 120 giorni in attesa di sottoscrizione con un altro fornitore.

Ma la contestuale irregolarità del DURC e del DURF (quest'ultimo bloccato da iscrizioni a ruolo per oltre 50.000 euro) rischiava di compromettere l'intero assetto della composizione negoziata: senza questi documenti l'impresa non può incassare corrispettivi da pubbliche amministrazioni e controparti qualificate - nel caso di specie, 126.287 euro di commesse pubbliche sospese - con un effetto a catena sui flussi di cassa proprio nel momento in cui il piano ne ha più bisogno.

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive ex **art. 18 CCII** (per l'ulteriore durata di 120 giorni, nel limite massimo di 240 concedibile nella CNC), e contestualmente l'adozione di una **misura cautelare atipica ex art. 19 CCII**, volta a far

accertare la sussistenza dei presupposti perché l'ente previdenziale rilasciasse il DURC e l'Agenzia delle Entrate il DURF.

### **Accertamento sì, ordine no: i confini della misura atipica**

Il Tribunale distingue con chiarezza tre piani distinti, spesso sovrapposti nella prassi: le **misure protettive** tipiche dell'art. 18 CCII, che congelano le iniziative esecutive individuali dei creditori; le **misure cautelari atipiche** ex art. 19 CCII, dal contenuto più vario purché strumentali al buon esito delle trattative; e il provvedimento amministrativo di rilascio del documento (DURC o DURF), che permane nella competenza dell'Ente interessato.

In questa cornice, il Giudice ricomprende tra le misure cautelari atipiche un provvedimento che **accerta e riconosce - senza mai tradursi in un ordine di fare** - la sussistenza delle condizioni di legge perché l'ente previdenziale e l'Agenzia delle Entrate possano rilasciare, nell'esercizio della propria competenza, rispettivamente il DURC e il DURF.

Il principio trova puntuale traduzione nel dispositivo, dove il Tribunale non ordina alcunché, ma *«accerta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva (DURC) [...] con nuova decorrenza dalla data del deposito del ricorso»*, lasciando all'ente previdenziale - e, con formula analoga, all'Agenzia delle Entrate per il DURF - il compito di emetterlo.

La misura, richiamando i precedenti conformi di Milano (24 gennaio 2025, est. Vasile), Roma (27 maggio 2025) e Genova (22 settembre 2025, est. Monteleone), presuppone la verifica congiunta del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: il primo, ex art. 12, comma 1, CCII, si radica nella ragionevole perseguibilità del risanamento, nel caso di specie sorretta dal parere positivo

dell'Esperto, da trattative già concretamente avviate e da un piano che prevede il **pagamento integrale (100%), sia pure rateizzato, del debito previdenziale**; il secondo, ex art. 19, comma 4, CCII, emerge dal rischio concreto che il blocco dei flussi pubblici pregiudichi irreparabilmente la continuità aziendale e, con essa, l'intero percorso negoziale.

Il Tribunale richiama inoltre l'orientamento secondo cui, dopo la legge n. 232/2016, le prassi restrittive precedenti devono ritenersi implicitamente superate: non è più giustificato che l'ente previdenziale neghi il DURC a un'impresa in composizione negoziata quando lo riconoscerebbe a un'impresa in concordato preventivo con soddisfacimento solo parziale del debito previdenziale. Le prassi degli enti previdenziali devono cioè allinearsi all'evoluzione normativa, e non il contrario.

### **Il DURF e il paradosso dei debiti fiscali pregressi**

Il passaggio più significativo del provvedimento è l'estensione dello stesso schema logico al DURF. Introdotto dall'art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997 (come modificato dalla legge n. 157/2019), il DURF è il certificato che attesta la regolarità fiscale dell'impresa: è requisito indispensabile per partecipare a gare di appalto pubblico, per sottoscrivere i relativi contratti e per incassare gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale delle prestazioni eseguite.

Il DURF richiede tre requisiti: attività da almeno tre anni; versamenti d'imposta (risultanti dal conto fiscale tenuto dall'Agenzia delle Entrate) non inferiori al 10% dei ricavi nell'ultimo triennio; assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro, salvo piani di rateazione senza decadenza.

Nel caso concreto l'unico elemento ostativo era proprio quest'ultimo: una circostanza che, nota il

Tribunale, caratterizza fisiologicamente quasi ogni impresa in composizione negoziata, con il paradosso di scoraggiare lo strumento pensato dal legislatore per la gestione tempestiva della crisi.

Richiamando un precedente del Tribunale di Milano (5 dicembre 2025, est. Pipicelli), il Giudice ritiene che il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 7, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 33/2025 relativo all'assenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro, non sia imputabile alla ricorrente quando il debito fiscale sia anteriore all'ingresso in CNC e destinato a essere trattato con una proposta di transazione fiscale, fermo restando l'accertamento degli altri requisiti da parte della P.A. e degli uffici fiscali competenti.

Anche questa misura resta ancorata, senza possibilità di proroga, alla durata delle misure protettive. Il Tribunale conclude che, accanto al *fumus* di perseguibilità di un efficace risanamento e alla sussistenza di trattative concrete con i creditori, anche il DURF risulti funzionale al risanamento dell'impresa e all'attuazione del piano, ammettendo così, in via interinale e nei limiti sopra indicati, entrambe le misure richieste.

\* \* \*

**Liquidazione controllata: assenza di un prerequisito di meritevolezza, ma la relazione OCC incompleta rende inammissibile la domanda**



**La relazione dell'OCC deve necessariamente contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore per poter accedere alla liquidazione controllata?**

Con l'**ordinanza n.11603 del 28 aprile 2026**, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali informazioni costituiscono un requisito di inammissibilità della domanda, ma che non portano all'introduzione di un **giudizio di meritevolezza** del debitore (essendo non previsto dal CCII per l'accesso dello stesso alla liquidazione controllata).

**La vicenda: il contrasto sull'accesso alla liquidazione controllata**

Un debitore aveva presentato domanda di apertura della **liquidazione controllata** ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII. Il Tribunale di Lodi accoglieva il ricorso e dichiarava l'apertura della procedura.

L'**Agenzia delle Entrate** proponeva reclamo sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente verificato quanto richiesto dal nuovo art. 269, comma 2, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), e in particolare l'indicazione, nella relazione dell'OCC, delle **cause dell'indebitamento e della**

## **diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.**

La **Corte di Appello di Milano** rigettava il reclamo proposto, confermando la sentenza impugnata con cui era stata disposta l'apertura della liquidazione controllata del debitore, sul presupposto che doveva escludersi la possibilità che l'accesso alla procedura potesse essere subordinato alla sussistenza di un **requisito di meritevolezza soggettiva**.

La modifica dell'art. 269, comma 2, CCII, introdotta dal D.lgs. n. 136/2024, non ha infatti previsto alcuna causa ostativa analoga a quella contemplata dall'art. 69 CCII.

Ne consegue che le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore non incidono sull'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, potendo eventualmente rilevare nella successiva fase dell'esdebitazione.

## **La decisione della Cassazione sul requisito di meritevolezza**

Con la decisione in commento la Suprema Corte accoglie il ricorso chiarendo le modifiche che sono state apportate all'articolo sopra citato. Secondo la Cassazione **vi è l'obbligo**, per l'Organo di Composizione della Crisi, di indicare nella relazione le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, ma che dette informazioni non introducono un criterio di meritevolezza soggettiva ai fini della liquidazione, **condividendo** quanto già affermato dalla Corte territoriale: il CCII non prevede, per la liquidazione controllata, condizioni analoghe a quelle previste da altri strumenti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In conclusione, gli elementi sopra citati **non costituiscono fatti autonomi** sui quali fondare il giudizio di ammissibilità della domanda.

## **La relazione dell'OCC come presupposto documentale per l'ammissibilità della domanda**

Pur escludendo che la liquidazione controllata sia subordinata ad un giudizio di meritevolezza del debitore, la Corte di Cassazione attribuisce un ruolo **essenziale** alla relazione che deve essere redatta dall'OCC.

La **chiarezza, completezza e attendibilità** della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII), un presupposto di ammissibilità per l'accesso a detto strumento.

Da ciò consegue che il controllo che deve esser posto in essere dal giudice non può limitarsi ad una verifica prettamente formale della presenza della relazione, ma deve altresì estendersi al **suo effettivo contenuto**.

La Suprema Corte ha precisato che l'indicazione degli elementi oggetto di decisione, sono necessari a consentire **una piena conoscenza delle circostanze** che hanno determinato la crisi e una **piena trasparenza della procedura**.

La completezza della relazione ha una funzione essenziale anche sotto il profilo della tutela dei creditori per una piena conoscenza delle ragioni del sovraindebitamento, ma è funzionale anche al liquidatore per il promuovimento delle eventuali azioni ex art. 274, CCII.

L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore non introduce un requisito soggettivo di accesso alla procedura, ma costituisce contenuto necessario della relazione OCC, la cui completezza è oggetto di controllo sostanziale ex artt. 269 e 270 CCII.

Pur affermando che la meritevolezza non costituisce condizione di ammissione, la Corte attribuisce alla relazione dell'OCC un **contenuto informativo sempre più ampio** e, soprattutto, un **ruolo centrale** nel vaglio di ammissibilità della domanda.

L'obbligo di ricostruire le cause dell'indebitamento e di valutare la diligenza del

debitore viene infatti qualificato come elemento essenziale della relazione, la cui mancanza può comportare l'inammissibilità della procedura.

Ciò potrebbe offrire il fianco, nella prassi applicativa, ad un sindacato "surrettizio" sulla condotta del debitore, con esiti non sempre prevedibili e con possibili difformità interpretative nella giurisprudenza di merito.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Massimiliano Poppi**

*Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza*

[Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it](mailto:Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it)

---

**Morri Rossetti & Franzosi**

**Osservatorio Insolvenza**





OSSERVATORIO  
INSOLVENZA  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-insolvenza.it**